



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

87/2013
GIUGNO/11/2013 (*)
25 Giugno 2013

**IL QUADRO NORMATIVO
REGIONALE IN MATERIA DI
TIROCINI FORMATIVI VA VIA VIA
COMPLETANDOSI RIDANDO LINFA
AD UNO STRUMENTO
PARTICOLARMENTE UTILE PER
FAVORIRE L'AVVICINAMENTO DEI
GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO.
NEL FRATTEMPO IL MINISTERO DEL
LAVORO CHIARISCE LE MODALITA'
OPERATIVE PER AVVIARE TIROCINI**

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
DA SVOLGERSI ALL'ESTERO.
CON L'INTERPELLO N° 20 DEL 14
GIUGNO U.S. IL WELFARE
DISTINGUE I TIROCINI ESTERI IN
DUE CATEGORIE: TIROCINI
EFFETTUABILI IN TERRITORIO
"STRANIERO" E TIROCINI PRESSO LE
AMBASCIATE ITALIANE SPARSE PER
IL MONDO.

Il Ministero del Lavoro, con **l'interpello n° 20 del 14 giugno 2013**, ha fornito il proprio parere in merito ai **tirocini formativi e di orientamento, non curricolari, da svolgersi all'estero.**

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n° 287 del 19 dicembre 2012, ha ritenuto incostituzionale l'art. 11 del Decreto Legge n° 138 del 13 agosto 2011 in quanto "reo" di aver invaso il campo riservato alle potestà legislative delle Regioni – *ex art 117 Costituzione.*

Alla luce di tale sentenza, dovranno essere le singole Regioni a normare in *subiecta* materia, recependo le linee guida stabilite dalla Conferenza Stato/Regioni del 24 gennaio 2013.

A tal proposito, è opportuno segnalare che la Regione Campania ha predisposto la propria regolamentazione e che la stessa dovrebbe essere di imminente pubblicazione.

Orbene, con l'interpello *de quo*, il Ministero ha risposto al quesito inoltrato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con riferimento **ai tirocini formativi e di orientamento da svolgere all'estero o presso le Ambasciate italiane sparse per il mondo.**

In primis, il Ministero ha ricordato che il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, **finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro** e che possono aver luogo nell'ambito di processi formativi (*c.d. tirocini curriculari*) o nell'ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (*c.d. tirocini non curriculari*).

Entrando nel merito dell'interpello, per quanto riguarda i **tirocini da effettuare all'estero, la normativa di riferimento non potrà che essere quella del Paese nel quale si svolgerà il periodo di apprendimento,** facendo eventualmente riferimento a convenzioni stipulate con l'Italia.

Diverso il discorso per i tirocini da svolgere all'estero ma, presso le ambasciate italiane che devono essere considerate pienamente e legittimamente territorio nazionale. In questo caso, **non essendo applicabile nessuna specifica normativa regionale,** sarà necessario fare pieno riferimento alla **convenzione stipulata fra il soggetto promotore ed il soggetto utilizzatore,** nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante, già contemplate dalla normativa nazionale (*art. 18 Legge n° 196/1997 e D.M. n°142/1998*), come già chiarito in precedenza dallo stesso Ministero (*cfr. interpello n° 7/2010*).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA